Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Toscana

Regione Veneto

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1980, n. **845.**

Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

Al perseguimento di detta finalità concorrono lo Stato, la regione Emilia-Romagna e il comune di Ravenna, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici coordina l'attuazione del piano generale di interventi organici per la costruzione di acquedotti, di fognature, di opere di difesa dei litorali e degli abitati, di opere di interesse del comprensorio agricolo, di strade e di manufatti al loro servizio, di opere di risanamento e consolidamento del patrimonio edilizio demaniale, di opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali di uso pubblico, di opere di risanamento e consolidamento di immobili di interesse storico, artistico, monumentale, nonchè di quant'altro sarà programmato ai sensi della presente legge.

Gli interventi sono attuati secondo competenza dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile per le opere di rialzo e sistemazione di banchine ed aree portuali, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali, dalla regione Emilia-Romagna, dal comune di Ravenna e dagli altri enti preposti specificamente alla difesa del suolo ed alla regolamentazione delle acque.

Il piano degli interventi per le opere di interesse del comprensorio agricolo del Ravennate da attuare ai sensi del primo comma, nonchè per il ripristino delle officiosità delle chiuse demaniali « S. Bartolo », « Rasponi » e « S. Marco », è predisposto dalla regione Emilia-Romagna, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' istituito un comitato di sovrintendenza col compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi.

Il comitato è così composto:

dal provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, che lo presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Ravenna;

dal comandante del porto di Ravenna in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal soprintendente ai monumenti per le province di Ravenna, Forlì, Ferrara in rappresentanza del Ministero dei beni culturali;

da tre rappresentanti della regione Emilia-Romagna, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

da tre rappresentanti del comune di Ravenna.

Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonchè la progettazione e la realizzazione delle opere sono di norma eseguiti dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate.

In caso di inerzia di uno o più degli enti preposti all'attuazione degli interventi previsti nel piano generale, il Ministero dei lavori pubblici può invitare gli enti stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, all'attuazione degli interventi provvede il Ministero dei lavori pubblici stesso, direttamente o attraverso affidamento in concessione.

Per le finalità di cui alla presente legge, alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti designati dalla regione Emilia-Romagna, due rappresentanti designati dal comune di Ravenna, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei beni culturali.

Art. 3.

Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici già espletati o in corso di espletamento, da assegnare al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna e all'ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna nelle seguenti qualifiche:

tre ingegneri;
un consigliere;
quattro geometri;
due coadiutori.

Art. 4.

In forza della presente legge sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, ai fini e per gli effetti degli articoli 94 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni

a) in provincia di Ravenna: di Conselice, Alfonsine, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Lugo, Bagnacavallo, Ravenna, Bagnara di Romagna, Cotignola, Russi, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Bagni Cervia;

b) in provincia di Forlì: Forlì, Castrocaro-Terme, Terra del Sole, Forlimpopoli, Cesenatico, Meldola, Cesena Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna;

c) in provincia di Bologna: Crevalcore, Pieve di Cento Galliera, Sant'Agata Bolognese, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Malalbergo, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Molinella, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia Budrio, Crespellano, Zola Predosa, Bologna, Castenaso, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro dell'Emilia, Mordano, Imola.

L'assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, predisporrà un piano per il controllo degli emungimenti dal sottosuolo nelle aree di cui al comma precedente. Tale piano dovrà prevedere, oltre alle scadenze temporali delle progressive limitazioni, le norme cui dovranno adeguarsi gli utenti nell'effettuare prelievi sia per usi produttivi sia per usi domestici.

Il piano è approvato con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione del piano medesimo.

Art. 5.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori è autorizzata per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 la complessiva spesa di lire 105,5 miliardi, da iscrivere quanto a lire 95,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria a norma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all anno 1980 viene determinata in lire 10.000 milioni di cui lire 8.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le amministrazioni sopra indicate possono, ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, stipulare contratti e assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata nel primo comma del presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — BARTOLOMEI — ANDREATTA — LA MALFA — COMPAGNA — BIASINI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 dicembre 1980, n. **846**.

Ulteriori interventi per il consolidamento del Monte San Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 7 miliardi di cui all'articolo 37 della legge 10 maggio 1976, n. 261, è incrementata di lire 26 miliardi di cui lire 2 miliardi da destinare alle opere di ripristino della viabilità e di sistemazione urbanistica del territorio del comune di Lecco compromesso dal movimento franoso del Monte San Martino.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 26 miliardi di cui al precedente articolo si provvede, per lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e per lire 24 miliardi mediante pari stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1981, 1982, 1983 secondo le modalità stabilite nella legge finanziaria relative allo stesso triennio.

Art. 3.

Fermi restando i limiti annuali di spesa così come definiti dal precedente articolo 2 e dalla legge finanziaria per il triennio 1981, 1982, 1983, il Ministro dei lavori pubblici può autorizzare in via immediata l'assunzione di impegni di spesa sino all'importo di lire 13 miliardi.

Dopo l'assunzione degli impegni di spesa di cui al comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti e sulla progettazione dei lavori ancora da eseguire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 dicembre 1980, n. **847**.

Concessione di un contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla Maison de l'Italie sono concessi un contributo annuo di lire 150 milioni per gli anni 1980 e 1981 ed un contributo di lire 100 milioni per gli esercizi successivi.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 dicembre 1980, n. **848**.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della fondazione « Centro internazionale radio-medico CIRM », istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209 e determinato nella misura di L. 100.000.000 con legge 24 ottobre 1975, n. 541, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 ed a lire 250 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1980 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 10 dicembre 1980, n. **849**.

Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per il completamento del programma delle opere di difesa dal mare dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese compreso tra le foci del Po di Goro e del Reno, di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 27 luglio 1967, n. 632, e 9 agosto 1973, n. 514, è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 7 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982, di lire 5 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — BARTOLOMEI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 11 dicembre 1980, n. **850**.

Trattamento pensionistico degli assuntori delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è soppresso e le entrate e le uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresì versate le eventuali disponibilità.

Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Sugli assegni vitalizi diretti ed indiretti degli assuntori ferroviari cessati dal servizio in data anteriore al 1° marzo 1968, l'integrazione temporanea mensile, istituita con la legge 27 settembre 1963, n. 1315, raddoppiata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, e soppressa con l'articolo 36 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è mantenuta quale assegno personale fino al 31 dicembre 1975 od alla data di cessazione dei singoli assegni vitalizi, se anteriore. La stessa norma si applica agli assegni vitalizi di reversibilità posti in essere nel periodo suddetto.

Gli assegni di cui al comma precedente, nonché quelli decorrenti da data successiva al 1° marzo 1968, sono maggiorati, purché in godimento al 1° gennaio 1976, a partire dalla data stessa:

a) del 60 per cento, corrispondente alla integrazione temporanea mensile complessivamente risultante dall'articolo 2 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754;

b) del 12 per cento, previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, da applicare sul solo assegno vitalizio già in godimento, esclusa la maggiorazione di cui alla precedente lettera *a*).

I benefici di cui agli articoli 3 ed 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nei confronti dei titolari dei suddetti assegni vitalizi, sono attribuiti dalle date stabilite dagli articoli stessi e sulla base degli assegni maggiorati ai sensi del comma precedente.

Eventuali ritenute per assorbimento della maggiorazione del 12 per cento di cui alla lettera *b*) del secondo comma, ove in corso al 1° gennaio 1976, cessano dalla data stessa. A tale titolo nessun recupero o rimborso dovrà effettuarsi per il periodo precedente al 1° gennaio 1976, qualora non risulti già effettuato.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1980 in lire 500 milioni ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per: « Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1980, n. 851.

Proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La durata dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, così come modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è prorogata di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — SARTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **852.**

Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra sacerdoti della Toscana, in Firenze, ad accettare un legato.

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione di previdenza fra sacerdoti della Toscana, in Firenze, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento al primo piano ed uno all'ammezzato del numero civico 21 di Lungarno Guicciardini, e in un'autorimessa sita al n. 29 della stessa via, in comune di Firenze, del valore complessivo di L. 65.000.000, disposto dalla sig.ra Adele Borri ved. Somigli con testamento pubblico 8 luglio 1972, pubblicato in data 29 luglio 1972, n. 6215 di repertorio, a rogito dott. Andrea Salani, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **853.**

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 2.200.000.000, due fabbricati composti ciascuno da un piano scantinato, uno seminterrato, uno rialzato e otto piani in elevazione, siti in Milano, via G. Frua numeri 16 e 18, edificati su un terreno censito al nuovo catasto terreni al foglio 381, particelle 43 - 44/B - 41/C - 295/B di proprietà della S.p.a. « De Angeli-Frua », come da atto di compravendita 10 febbraio 1966, n. 38819 di repertorio, a rogito dott. Luigi Mauro, notaio in Roma, registrato a Roma - primo ufficio atti pubblici, in data 24 febbraio 1976, n. 2409, mod. I, vol. 766.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **854.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Calabria ad acquistare un immobile.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Reggio Calabria, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 27.235.000, il piano rialzato e un vano scantinato dello stabile sito in Reggio Calabria, via Fiorentino n. 7, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 126, particella 431 sub 3, di proprietà dei signori Antonio Giunta, Francesco Giunta, Andrea Giunta e Rosa Pensabene, come da atto di compravendita 12 aprile 1966, n. 32446 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Macrì, notaio in Reggio Calabria, registrato a Reggio Calabria in data 28 aprile 1966, n. 1417, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 138

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Determinazione, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le ope-

razioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto n. 540650 del 5 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1980, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 84, con il quale sono stati fissati, per l'anno 1980, i tassi massimi riconosciuti agli istituti di credito;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni del mercato occorre rideterminare detto tasso massimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 con il quale, tra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento per tale settore, nel caso di operazioni realizzate col ricavo di emissioni obbligazionarie, è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta a detti istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il citato Comitato del credito, nell'esprimersi favorevolmente in ordine alle proposte formulate per l'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ha, tra l'altro, dato parere favorevole per la fissazione dei criteri e modalità delle variazioni automatiche di detto tasso e per la loro estensione a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito previste dalla citata legge 12 marzo 1968, n. 326, e da quelle regionali recanti interventi agevolativi a favore del settore, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Ritenuto che per le operazioni effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio) il sistema di determinazione del tasso di riferimento resta invariato, secondo le modalità finora seguite;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero è determinato nelle misure del 15,85 % e del 15,95 % annuo, costituito come segue:

a) 14,20 %, quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 %, quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività e per operazioni a valere su stipule antecedenti il 1° ottobre 1978;

c) 1,75 %, quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività e per operazioni a valere su stipule successivamente al 1° ottobre 1978.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie, effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

I tassi di riferimento di cui al precedente art. 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tali tassi in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre settembre-ottobre 1980, con le modalità indicate all'art. 2.

Art. 5.

Per le operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio), resta confermato il tasso di riferimento del 17,50 %, già determinato con decreto ministeriale 5 giugno 1980, citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1980
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51

(11157)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Antimo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1980 con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Antimo chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 121.047.773, relativo ad un carico di imposte ILOR, IRPEG, interessi e pene pecuniarie, iscritto nei ruoli di emissione novembre 1980, in unica soluzione con scadenza alla rata di novembre 1980 a nome della S.r.l. Partenopelatte, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto la società, in liquidazione da diversi anni, è risultata impossidente ed insolvente già per precedenti iscrizioni a ruolo;

Considerato che l'intendente di finanza di Napoli, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico di imposte risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al sig. Francesco Chiacchio, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Antimo è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di novembre 1981, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 113.040.986 (lire centotredicimilioniquarantamilanovecentottantasei) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 121.047.773 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Partenopelatte.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11095)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Viggiano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista la documentata istanza in data 15 luglio 1980 con la quale la società Esattorie meridionali S.p.a., titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Viggiano, chiede la concessione di una dilazione del versamento di L. 80.646.752, relativo al carico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — ritenute alla fonte — sopratasse e pene pecuniarie, iscritto nei ruoli speciali emissione febbraio 1979 e febbraio 1980 a nome della S.p.a. Vi-Cap impianti siderurgici;

Considerato che l'intendente di finanza di Potenza, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Viggiano, è concessa, fino alla scadenza della rata di novembre *1981*, una *dilazione del versamento* delle entrate per l'ammontare di L. 75.330.792 (settantacinquemilioni trecentotrentamila settecentonovantadue) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 80 646.752, iscritto a ruolo a nome della S p a. Vi-Cap impianti siderurgici.

Resta fermo per l esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11096)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Proroga del coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato il permanere di gravi ragioni di sicurezza;

Considerato che l'Amministrazione penitenziaria non dispone ancora di un adeguato numero di istituti rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Ritenuta la perdurante necessità che i servizi istituzionali svolti dall'Amministrazione penitenziaria all'esterno degli istituti di pena siano integrati mediante l'eccezionale e temporaneo concorso di reparti delle forze di polizia e che il coordinamento ed il controllo dei relativi interventi vengano attuati a livello centrale;

Visti l'art. 1 nonché il capo IV del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; gli articoli 52, 54 e 56 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni; l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto ministeriale 4 maggio 1977, sono prorogate fino al 31 dicembre 1982.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(11239)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 9 ottobre 1979, 30 gennaio 1980, 6 maggio 1980, 12 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11175)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroelettrica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Euroelettrica S.r.l. di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori della ditta Euroelettrica S.r.l. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11170)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l., in Macchia di Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Penelope S.r.l., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope S.r.l., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11179)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano ed Empoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimento ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti ad Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11174)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ancor, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.n.c. Ancor, con sede in Barra (Napoli),

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 maggio 1980 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ancor, con sede in Barra (Napoli), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11178)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 12 settembre 1979, 12 dicembre 1979, 19 marzo 1980, 30 maggio 1980 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11177)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert, in Grumo Nevano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 10 maggio 1980, 12 maggio 1980, 13 maggio 1980, 14 maggio 1980, 4 ottobre 1980 e 6 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11173)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, in Pomarico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1980, 25 febbraio 1980, 31 marzo 1980, 1° aprile 1980, 14 agosto 1980 e 19 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 settembre 1979 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11176)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Iscrizione nella tariffa di vendita del trinciato per pipa di produzione nazionale denominato « Executive number one ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento nella classificazione della tariffa di cui alla tabella allegato *B* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, di una nuova marca di trinciato per pipa di produzione nazionale denominata « Executive number one »;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato n. 1 del 3 novembre 1980, con la quale è stato proposto il prezzo di tariffa di L. 70.000 il kg convenzionale;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *B* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la seguente marca di trinciato, di produzione nazionale, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Executive number one . . Lit. 70.000 il kg conv.le

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1980
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 107

(11259)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sardegna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti e vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, approvato con decreto ministeriale del 31 gennaio 1955, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 11 che prevede la corresponsione di un compenso al presidente;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 1980, con il quale è stato nominato il presidente dell'istituto in parola;

Avuto presente che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglie di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente del Banco di Sardegna alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la sua partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sardegna è determinata come segue a decorrere dalla data di nomina:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco che presso le sezioni di credito speciale: lire 30 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione, nei casi statutariamente previsti, alle riunioni degli organi collegiali del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11241)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Proroga fino al 31 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimes - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza dela crisi aziendale della S.p.a. Cimes - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1979 e 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 1° giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimes - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano (Bologna), è prolungata al 31 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11172)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Nomina del collegio dei revisori dei conti della Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, concernente modifiche alla composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) e delle due sezioni autonome di credito e commerciale con sede in Roma;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1977 e 15 ottobre 1977 concernenti la ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del predetto Ente per il triennio 1977-79;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con cui è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Considerato che la Sezione autonoma di credito del soppresso E.N.A.P.I. è dotata di personalità giuridica propria ai sensi della richiamata legge 29 marzo 1928, n. 631;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della predetta Sezione, scaduto per decorso triennio;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto è costituito come segue:

Revisori effettivi:

Bronzini dott. Cesare, in rappresentanza della Corte dei conti, con funzione di presidente;

Simoncini dott. Rodolfo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Visconti dott. Gennaro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commerico e dell'artigianato.

Revisori supplenti:

Baini Danesi dott.ssa Flora, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Valenzi dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11158)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della ICE - International Consulting Engineers S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 novembre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 329, del 1° dicembre

1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata alla Genghini S.p.a., posta in amministrazione straordinaria con decreto 19 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1980;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 ottobre 1980, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti della S.p.a. Genghini;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento di cui al citato art. 3, primo comma, con la Genghini S.p.a., della S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Genghini S.p.a., istituito con decreto 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 290, del 22 ottobre 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11240)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga del termine di chiusura della contabilità speciale previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1979 per gli uffici delle regioni Basilicata e Campania colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 ai fini dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1979, concernente le modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Considerata la materiale impossibilità, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 che hanno colpito le regioni Basilicata e Campania, di soddisfare le richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, prodotte da soggetti d'imposta aventi il domicilio fiscale nelle suddette regioni;

Decreta:

Art. 1.

Per gli uffici I.V.A. delle regioni Basilicata e Campania colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980, il termine del 30 novembre previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1979 è prorogato al 23 dicembre 1980.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11270)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del Tesoro « Felice Muggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1980
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 50

(11254)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del Tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1980
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 51

(11255)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del Tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* **1980**
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 52

(11256)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.
Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1980 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1978, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, già sostituito dallo art. 1 del decreto ministeriale 28 settembre 1980, viene sostituito dal seguente:

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe che potranno essere disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi a non residenti:

se in via posticipata, non oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, non prima dei trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazione di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata non oltre trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata, non prima di centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopraindicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 28 settembre 1980 relativo a norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: MANCA

(11260)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1980, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, già modificato con decreto ministeriale del 28 settembre 1980 riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, è ulteriormente modificato come segue:

Il termine di utilizzo di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, è fissato al quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti all'art. 1 dello stesso decreto-legge, sia di diretta acquisizione, sia rivenienti da conversioni di lire di conto estero, come pure delle valute acquistate contro lire, a pronti o a termine, per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare.

Art. 2.

Il presente articolo si applica ai conti in valuta estera già aperti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, ed ancora in termini di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 28 settembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1980, n. 267) riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11262)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Abolizione del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 28 settembre 1980.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1980, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1980 recante norme concernenti il finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 28 settembre 1980 concernenti il finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: MANCA

(11261)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Norme per la profilassi della laringo-tracheite infettiva del pollame.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, emanato in base alla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Constatata l'esistenza nel territorio nazionale di focolai di laringo-tracheite infettiva del pollame;

Ravvisata la necessità di adeguare la normativa vigente alla situazione epizootologica in atto, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria nei confronti di tale virosi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla revoca della precedente ordinanza ministeriale 12 maggio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 6 giugno 1970) recante in materia norme non più rispondenti alle attuali esigenze di profilassi;

Ritenute in particolare le caratteristiche e le modalità di diffusione della malattia, nonché le possibilità di controllo della stessa anche mediante trattamento immunizzante;

Attesa la opportunità di salvaguardare le esigenze commerciali del settore avicolo nazionale;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 12 maggio 1970 è revocata.

Art. 2.

Alle malattie infettive e diffusive del pollame elencate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la laringo-tracheite infettiva.

Art. 3.

Accertata l'esistenza della laringo-tracheite infettiva dei polli, il sindaco adotta, in quanto applicabili, i provvedimenti contemplati dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

La stessa autorità ordina altresì:

a) l'isolamento dei volatili recettivi ammalati o sospetti di infezione da quelli sani;

b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti, nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente;

c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame esistente nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.

Art. 4.

E' consentita la commercializzazione delle uova, sia da consumo, sia da cova provenienti dagli allevamenti infetti; queste ultime dovranno essere preventivamente sottoposte ad accurata idonea disinfezione. Analogo trattamento dovranno subire i contenitori ed i veicoli adibiti al trasporto.

Dell'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale, a cura dell'autorità sanitaria competente.

Art. 5.

I provvedimenti sanitari, disposti dal sindaco, sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria, quando:

a) i capi ammalati o sospetti di infezione sono stati abbattuti e distrutti;

b) i capi clinicamente sani esistenti nel focolaio sono stati macellati.

Il ripopolamento degli impianti avicoli deve essere preceduto da accurate e ripetute disinfezioni.

Art. 6.

Su richiesta degli interessati, la competente autorità sanitaria, tenuto conto della situazione epizootologica locale, può consentire il trattamento immunizzante contro la laringo-tracheite infettiva del pollame, mediante l'impiego di vaccini appositamente autorizzati dal Ministero della sanità. Detto trattamento immunizzante è praticabile esclusivamente nei confronti dei gruppi sani di allevamenti infetti e dei soggetti presenti negli allevamenti sani situati in prossimità dei focolai in atto.

I capi vaccinati, siano essi polli da carne o galline ovaiole, potranno essere avviati alla macellazione, trascorsi almeno trenta giorni dal trattamento immunizzante.

L'avvenuta vaccinazione, a totale carico degli interessati, dovrà formare oggetto di denuncia sul prescritto modello n. 12, allegato al richiamato regolamento di polizia veterinaria (art. 65).

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento di polizia veterinaria, quando non sia possibile la macellazione sul posto, lo spostamento degli animali sani, a scopo di macellazione, è accordato dal sindaco, il quale ne dà preventiva comunicazione telegrafica al sindaco del comune dove trovasi il macello di destinazione.

Art. 8.

L'ammissione al consumo delle carni degli animali di cui al precedente art. 5 deve avvenire previa ispezione sanitaria.

Art. 9.

La presente ordinanza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore con decorrenza immediata.

Roma, addì 29 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Frisia » di Piuro

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1980, n. 2080, la S.p.a. Fonti acque minerali, in Piuro (Sondrio), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Frisia », di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1723, i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(11119)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Antica Fonte Tartavalle » di Taceno

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1980, n. 2084, i signori Angelo, Adele, Carlo e Giampiero Mantegazza sono stati autorizzati a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Antica Fonte Tartavalle » di Taceno (Como), di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1844.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11120)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1979, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Ragusa e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area di Ragusa le condizioni che giustificano l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11110)

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti di alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n 1115, e successive modificazioni;

Viste le delibere del CIPI con le quali è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle società

1) S.p.a Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);
2) S.p.a. I.V.I.G - Industria Viggiano di Potenza;
3) S.p.a Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano);
4) S.p.a N.I.A.V di Potenza,
5) S.p.a Solex, con sede e stabilimento in Torino;
6) S.p.a Ideal Standard di Milano, stabilimento di Orcenigo di Zoppola (Pordenone);
7) S.p.a Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;
8) S.p.a Ime di Pomezia;
9) S.p.a I.T.P.S con sede in Torino e stabilimento a Copiano (Pavia);
10) S.p.a Cotonificio triestino di Gorizia;
11) S.p.a Nuova Ib.Mei, con sede e stabilimento in Asti;
12) S.p.a Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora Inrv-Riv S.p.a stabilimento di Napoli;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale delle predette società;

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle sopra citate società sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(11109)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 mod. 243 D.P. — Data: 15 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Trieste. — Intestazione: Cassa di risparmio di Trieste. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 7.660.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corsò dei cambi del 10 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	946,70	946,70	946,85	946,70	946,75	946,65	946,80	946,70	946,70	946,65
Dollaro canadese	790,20	790,20	790 —	790,20	790,06	790,15	789,80	790,20	790,20	790,20
Marco germanico	474 —	474 —	473,50	474 —	473,76	474 —	474 —	474 —	474 —	474 —
Fiorino olandese	436,61	436,61	436,80	436,61	436,39	436,60	436,50	436,61	436,61	436,58
Franco belga	29,477	29,477	29,49	29,477	29,47	29,45	29,474	29,477	29,477	29,45
Franco francese	205 —	205 —	204,75	205 —	205,05	205 —	205,01	205 —	205 —	205 —
Lira sterlina	2213,80	2213,80	2214,25	2213,80	2213,64	2213,75	2214,40	2213,80	2213,80	2213,75
Lira irlandese	1772 —	1772 —	1774 —	1772 —	1771,13	—	1773 —	1772 —	1772 —	—
Corona danese	154,60	154,60	154,60	154,60	154,47	154,55	154,59	154,60	154,60	154,58
Corona norvegese	181,39	181,39	181,30	181,39	181,23	181,40	181,40	181,39	181,39	181,35
Corona svedese	213,39	213,39	213,30	213,39	213,23	213,40	213,45	213,39	213,39	213,88
Franco svizzero	523,47	523,47	523 —	523,47	522,56	523,45	523,15	523,47	523,47	523,45
Scellino austriaco	66,88	66,88	66,80	66,88	66,81	66,85	67,02	66,88	66,88	66,85
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,84	17,55	17,72	17,50	17,61	17,55	17,55	17,48
Peseta spagnola	11,981	11,981	11,98	11,981	11,97	11,95	11,99	11,981	11,981	11,95
Yen giapponese	4,525	4,525	4,52	4,525	4,51	4,50	4,532	4,525	4,525	4,50

Media dei titoli del 10 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,175
» 5,50 % » » 1968-83	86,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	80,725
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,750
» » » » 1-10-1979/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97,850
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,150
» » » 12 % 1- 4-1982	95,150
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,700
» » » 12 % 1- 4-1984	91,975
» » » 12 % 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	946,75
Dollaro canadese	790 —
Marco germanico	474 —
Fiorino olandese	436,555
Franco belga	29,475
Franco francese	205,005
Lira sterlina	2214,10
Lira irlandese	1772,50
Corona danese	154,595
Corona norvegese	181,395
Corona svedese	213,42
Franco svizzero	523,31
Scellino austriaco	66,95
Escudo portoghese	17,58
Peseta spagnola	11,985
Yen giapponese	4,528

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	958,05	958,05	957,90	958,05	—	958,05	957,95	958,05	958,05	—
Dollaro canadese	798,70	798,70	799 —	798,70	—	798,65	798,25	798,70	798,70	—
Marco germanico	473,50	473,50	473,90	473,50	—	473,45	473,50	473,50	473,50	—
Fiorino olandese	436,59	436,59	437,20	436,59	—	436,60	436,39	436,59	436,59	—
Franco belga	29,413	29,413	29,45	29,413	—	29,40	29,40	29,413	29,413	—
Franco francese	204,70	204,70	204,75	204,70	—	204,65	204,70	204,70	204,70	—
Lira sterlina	2218,60	2218,60	2213,50	2218,60	—	2218,55	2217 —	2218,60	2218,60	—
Lira irlandese	1772 —	1772 —	1774 —	1772 —	—	—	1778 —	1772 —	1772 —	—
Corona danese	154,50	154,50	154,75	154,50	—	154,45	154,58	154,50	154,50	—
Corona norvegese	182,26	182,02	182,20	182,26	—	182,25	182,10	182,26	182,26	—
Corona svedese	213,86	213,86	213,50	213,86	—	213,85	214 —	213,86	213,86	—
Franco svizzero	521,90	521,90	522,75	521,90	—	521,85	521,90	521,90	521,90	—
Scellino austriaco	66,732	66,732	66,86	66,732	—	66,70	66,84	66,732	66,732	—
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,84	17,55	—	17,50	17,75	17,55	17,55	—
Peseta spagnola	12,026	12,026	12 —	12,026	—	12,05	12,08	12,026	12,026	—
Yen giapponese	4,544	4,544	4,56	4,544	—	4,45	4,51	4,544	4,544	—

Media dei titoli dell'11 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,175
» 5,50 % » » 1968-83	86,875
» 5,50 % » » 1969-84	82,525
» 6 % » » 1970-85	80,725
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,600
» » » » 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,750
» » » » 1-10-1979/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/82	98,350
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 6-1980/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,150
» » » 12 % 1- 4-1982	95,100
» » » 12 % 1-10-1983	91,875
» » » 12 % 1- 1-1984	91,675
» » » 12 % 1- 4-1984	91,950
» » » 12 % 1-10-1984	91,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	958 —
Dollaro canadese	798,475
Marco germanico	473,50
Fiorino olandese	436,49
Franco belga	29,406
Franco francese	204,70
Lira sterlina	2217,80
Lira irlandese	1775 —
Corona danese	154,54
Corona norvegese	182,18
Corona svedese	213,93
Franco svizzero	521,90
Scellino austriaco	66,786
Escudo portoghese	17,65
Peseta spagnola	12,053
Yen giapponese	4,527

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dei comuni di Bellagio, Civenna, Magreglio e Cesana Brianza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 ottobre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Bellagio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Bellagio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore ambientale, in quanto l'area comprendente la frazione di Stura e degradante verso il tratto costiero vincolato di S. Giovanni e Loppia, frazioni di Bellagio, fa indubbiamente parte del quadro panoramico offerto dall'estrema punta del promontorio di Bellagio; mentre rivestono grande valore paesistico la valle del torrente Perlo — che a occidente segue il confine con il territorio del comune di Lezzeno e per gli altri lati confina con zone già vincolate, e precisamente: a nord con la zona del promontorio di Bellagio, a est con la fascia stradale che collega Bellagio al Monte S. Primo, a sud con il comprensorio dello stesso Monte S. Primo — ed una terza area, complementare alla precedente, dalla quale è separata esclusivamente dalla fascia stradale vincolata già citata, che confina col territorio del comune di Civenna, in gran parte già vincolato;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 15 aprile 1958 era stato posto il vincolo sulla fascia costiera tra il Lago e la strada provinciale, e che con decreto ministeriale 22 febbraio 1967 il vincolo era stato esteso alla zona a monte della strada costiera;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Bellagio, così delimitato:

a nord: dal lago di Como;

a sud: dalla linea di confine con i comuni di Magreglio, Sormano e Zelbio;

a est: dalla linea di confine con i comuni di Civenna e Oliveto Lario;

a ovest: dalla linea di confine con i comuni di Lezzeno e Veleso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Bellagio provvederà all'affissione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietri, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 ottobre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Civenna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Civenna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbliga da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore ambientale, in quanto due ristrette aree lineari presentano le stesse caratteristiche di quelle vincolate circostanti, sia dal punto di vista paesistico, sia da quello della godibilità pubblica, facendo parte del quadro panoramico che ha per soggetti principali la Grigna, il sottostante specchio lacustre e la sponda orientale del ramo di Lecco del lago; mentre riveste grande interesse paesistico anche una terza area, e precisamente quella che unisce le già citate aree vincolate con il comprensorio del monte S. Primo, pure vincolato, e che è percorso dalla strada di collegamento fra il monte S. Primo e la Madonna del Ghisallo;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 23 giugno 1961 era stato posto il vincolo sulla zona a valle della strada provinciale, e che con decreto ministeriale 16 febbraio 1970 era stata vincolata la zona del monte S. Primo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Civenna, così delimitato:

a nord: dalla linea di confine con i comuni di Bellagio e Oliveto Lario;

a sud: dalla linea di confine con il comune di Magreglio;

a est: dalla linea di confine con il comune di Oliveto Lario;

a ovest: dalla linea di confine con il comune di Bellagio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Il sindaco del comune di Civenna provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 ottobre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Magreglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Magreglio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore ambientale, in quanto l'intero territorio comunale fa parte del versante orientale del « triangolo lariano », cioè del promontorio che divide i due rami del lago di Como e domina il centro lago, costituendo un importante comprensorio paesistico, godibile dalle sponde orientali del ramo di Lecco, oltre che dalle pendici del monte S. Primo, già vincolato;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 13 settembre 1964 era stato posto il vincolo in zona Madonna del Ghisallo, e che con decreto ministeriale 28 luglio 1965 il vincolo era stato esteso alla zona panoramica limitrofa;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Magreglio, così delimitato:

a nord: dalla linea di confine con il comune di Civenna;

a sud: dalla linea di confine con i comuni di Sormano e Barni;

a est: dalla linea di confine con il comune di Oliveto Lario;

a ovest: dalla linea di confine con i comuni di Bellagio e Sormano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Magreglio provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 ottobre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Cesana Brianza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cesana Brianza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore ambientale, in quanto collocato sulle pendici del monte Corniz-

zolo che con ripidi declivi scende dai 1200 metri della cima ai 260 delle rive del lago di Pusiano. Il nucleo abitato sorge sulle ultime e più morbide balze del Cornizzolo, che si attenuano ulteriormente verso sud per raccordarsi con le colline del territorio di Bosisio Parini. Le pendici del Cornizzolo dilatandosi verso est fino a raccordarsi con quelle altrettanto ripide del monte Rai e dei corni di Canzo, formano lo scenario di chiusura di tutta l'Alta Brianza, costituendo un fondamentale comprensorio paesistico, godibile dai numerosi centri abitati della zona e dalle principali vie di comunicazione che la percorrono;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 16 febbraio 1966 era stato posto il vincolo sulla fascia costiera del lago di Pusiano;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Cesana Brianza, così delimitato:

a nord: dalla linea di confine con i comuni di Civate e Pusiano;

a sud: dalla linea di confine con i comuni di Bosisio Parini e Annone Brianza, nonché dal lago di Pusiano;

a est: dalla linea di confine con i comuni di Suello e Annone Brianza;

a ovest: dalla linea di confine con il comune di Pusiano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Cesana Brianza provvederà alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Ordine del giorno:

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

a) estensione all'intero territorio del vincolo parziale esistente nei comuni di Bellagio, Magreglio e Civenna (convocazione ore 10);

b) estensione all'intero territorio del vincolo parziale esistente nel comune di Cesane Brianza (convocazione ore 11).

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno diciannove del mese di ottobre in una sala dell'amministrazione provinciale di Como, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como come da nota raccomandata di convocazione n. 18519 dell'11 ottobre 1979.

(*Omissis*).

Il presidente dà quindi inizio alla trattazione delle proposte di vincolo all'ordine del giorno.

Per prime vengono esaminate insieme le proposte di vincolo riguardanti i comuni di Bellagio, Civenna e Magreglio.

La commissione.

(*Omissis*).

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Bellagio, delibera all'unanimità di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della legge, a norma del primo comma dell'art. 2 l'intero territorio del comune di Bellagio delimitato:

a nord: dal lago di Como;

a *sud*: dalla linea di confine con i comuni di Magreglio, Sormano e Zelbio;

a est: dalla linea di confine con i comuni di Civenna e Oliveto Lario;

a ovest: dalla linea di confine con i comuni di Lezzeno e Veleso.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Civenna delibera all'unanimità di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune di Civenna delimitato:

a nord: dalla linea di confine con i comuni di Bellagio e Oliveto Lario;

a sud: dalla linea di confine con il comune di Magreglio

a est: dalla linea di confine con il comune di Oliveto Lario;

a ovest: dalla linea di confine con il comune di Bellagio

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Magreglio delibera all'unanimità di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2 l'intero territorio del comune di Magreglio delimitato:

a nord: dalla linea di confine con il comune di Civenna

a sud: dalla linea di confine con i comuni di Sormano e Barni;

a est: dalla linea di confine con il comune di Oliveto Lario;

a ovest: dalla linea di confine con i comuni di Bellagio e Sormano.

(*Omissis*).

Il presidente dà quindi inizio alla trattazione della proposta di vincolo di cui al punto 2 dell'ordine del giorno. Viene esaminata la proposta di estensione del vincolo parziale esistente all'intero territorio del comune di Cesana Brianza.

Dopo l'esame della proposta la commissione accertato come l'ambito così configurato interessi il territorio del comune di Cesana Brianza delibera all'unanimità di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune di Cesana Brianza delimitato:

a nord: dalla linea di confine con i comuni di Civate e Pusiano;

a sud: dalla linea di confine con i comuni di Bosisio Parini e Annone Brianza, nonché dal lago di Pusiano;

a est: dalla linea di confine con i comuni di Suello e Annone Brianza;

a ovest: dalla linea di confine con il comune di Pusiano

(*Omissis*).

(10747)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a sessantasette posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista le legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto che la dotazione organica del personale della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica è stata aumentata di duecento posti a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Considerato che a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei predetti duecento posti recati in aumento — pari a sessantasette posti — deve essere conferito, mediante normale concorso, alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso dei requisiti prescritti;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 1° dicembre 1980;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantasette posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva, riservato al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio assunzioni - Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Art. 4

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il congome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e il servizio o l'ufficio di appartenenza;

e) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. E' sufficiente, altresì, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo del servizio o ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica con provvedimento motivato, può escludere dal concorso in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Commissione esaminatrice

Art 5.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art 4 de' decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, sarà nominato con successiva deliberazione

Prove d'esame

Art. 6

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio, e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva nonché all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di statistica e sulle applicazioni della statistica ai fenomeni demografici economici e sociali;

2) nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nel giorno 9 *febbraio* 1981 *con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto, coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede sopra indicati.

Art. 9.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Il giorno e l'ora di presentazione alla prova pratica ed al colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che al colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio assunzioni, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà a graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle precedenze e preferenze previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella di eventuali candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione del titolo di studio da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio assunzioni, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, il diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 13 il documento richiesto e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Coloro che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova saranno restituiti al ruolo di appartenenza.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il presidente: REY

(11224)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1980 contenente la dichiarazione di calamità naturale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per la situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Basilicata e Campania;

Visto il bando di concorso a trecento posti di notaio indetto da questo Ministero con decreto ministeriale 4 settembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980.

Vista la delega conferita con decreto ministeriale 10 novembre 1980;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, in considerazione della situazione creatasi nelle zone colpite dal sisma, e la conseguente necessità di garantire la parità di trattamento a tutti gli aspiranti notai;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra citato, redatte ai sensi dell'art. 3 del bando e corredate dalle prescritte quietanze è prorogato al 5 gennaio 1981

I residenti nelle regioni Basilicata e Campania potranno presentare o spedire le domande stesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento anche direttamente all'ufficio II notariato del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto dovrà essere registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1980
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 216

(11242)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio di pubblicazione del diario delle prove pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie del Ministero per i beni culturali e ambientali, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai progetti arti, archivi e biblioteche

Il diario delle prove pratiche per i coadiutori e operai di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che doveva essere pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, a causa dell'elevato numero di domande pervenute e, quindi, per motivi organizzativi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1981.

(11070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Padova, succursale di Asiago.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Padova, con assegnazione alla succursale di Asiago, bandito con decreto ministeriale 24 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1980, si svolgeranno presso la succursale di Asiago (Vicenza) del medesimo osservatorio come segue:

da Baldoni a Carpentieri giorno 12 gennaio 1981, ore 8,30;
da Carta a Crivellari giorno 12 gennaio 1981, ore 15,30;
da Dai Prè a Forte giorno 13 gennaio 1981, ore 8,30;
da Fracaro a Massucci giorno 13 gennaio 1981, ore 15,30;
da Mazzetto a Predazza giorno 14 gennaio 1981, ore 8,30;
da Pernarella a Rolfini giorno 14 gennaio 1981, ore 15,30;
da Rossi a Stella giorno 15 gennaio 1981, ore 8,30;
da Strazzabosco a Zerbetto giorno 15 gennaio 1981, ore 15,30.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.

(11227)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 12 ottobre 1979, concernente il decreto di nomina delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione 1978;

Accertato che alla pag. 3 della citata *Gazzetta Ufficiale*, alla denominazione «Primario - Anestesia e rianimazione» è stato erroneamente riportato il nome del segretario di detta commissione, dott.ssa Luciana Filippetti anziché Giuliana Filippetti;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 2 aprile 1979, concernente il decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, pubblicato nel supplemento ordinario n. 279 del 12 ottobre 1979 alla denominazione «Primario - Anestesia e rianimazione» leggasi dott.ssa Giuliana Filippetti anziché Luciana Filippetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11145)

OSPEDALE «G. COMPAGNA» DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(4265/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bari.

(4254/S)

REGIONE TOSCANA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 20 «VALDARNO SUPERIORE SUD», IN MONTEVARCHI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale del Valdarno Aretino di Montevarchi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale del Valdarno Aretino di Montevarchi (Arezzo).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(4234/S)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI - MASCIA» DI S. SEVERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severo (Foggia).

(4237/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 48.
Variazione al bilancio regionale di previsione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 4 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A.*

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B.*

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8, di approvazione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980, è sostituito dal seguente testo:

« In relazione alla progressiva attivazione delle unità sanitarie locali, il presidente della giunta regionale, su proposta degli assessori regionali alla sanità, enti locali ed assistenza pubblica ed al bilancio, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento dei fondi di volta in volta necessari dal cap. 07391 ai capitoli 07001, 07101, 07102, 07103, 07701, 08100 e 08581.

Con lo stesso decreto si provvede all'assegnazione ed all'impiego dei relativi fondi ».

Art. 4.

Gli impegni assunti a carico dei capitoli 08101, 08141, 08201 e 08301 dell'esercizio finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi 1979 e precedenti sono trasferiti al capitolo 08100.

Art. 5.

Il cap. 25401 « Fitto di locali e quote di condominio » del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio medesimo concernente i capitoli per i quali è consentito il pagamento anche tramite funzionari delegati.

Art. 6.

Ai fondi accreditati ai funzionari delegati ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono applicati i limiti di cui al terz'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 7.

Il bilancio pluriennale, nonchè i prospetti e gli allegati al bilancio regionale si intendono aggiornati in conformità alle variazioni introdotte con la presente legge, limitatamente agli stanziamenti non destinati al finanziamento dei progetti in corso di attuazione.

Art. 8.

E' autorizzata la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale regionale con mansioni di autisti e uscieri, nella misura del servizio effettivamente prestato ancorchè in eccedenza del limite previsto dall'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2.

Il relativo onere finanziario è iscritto in aumento dello stanziamento del cap. 25261, giusta variazione introdotta nell'allegata tabella *B.*

Limitatamente alle esigenze conseguenti agli adempimenti amministrativi di competenza regionale in occasione delle elezioni regionali del 1980 è applicabile l'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 9.

Gli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 1980 a carico dei capitoli 28201 e 28211 sono trasferiti, in relazione alla natura delle singole partite contabili, ai capitoli 03995, 03996, 09995, 09996, 18995, 18996, 24994, 24995, 25995 e 25996.

La rimanenza dello stanziamento dei predetti capitoli 28201 e 28211 non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà trasferita, in termini di competenza e di cassa, con decreto del presidente della giunta regionale al capitolo 28001 « Fondo di riserva per spese obbligatorie » (elenco n. 1).

I capitoli 03995, 03996, 09995, 09996, 18995, 18996, 24994, 24995, 25995 e 25996, di nuova istituzione, sono inclusi nell'elenco n 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8.

Art. 10.

In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 18, la somma di lire 325.000.000 stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sul cap. 21331 è attribuita direttamente alla provincia di Roma.

Art. 11.

L'art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 febbraio 1980 è sostituito dal seguente:

« Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 1.000.000.000.

La copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente, è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del cap. 421550 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979.

La spesa di L. 1.000.000.000, autorizzata dal presente articolo, è iscritta in termini di competenza al cap 08100 ».

Art. 12.

E' autorizzata la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dalle imprese, con sede nel Lazio, esercenti autolinee ordinarie in concessione di interesse regionale, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

All'erogazione delle somme stanziate sul cap. 09362 si provvederà mediante deliberazioni della giunta regionale alle singole imprese, le quali provvederanno a rimettere all'amministrazione regionale la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti al personale e degli oneri riflessi e fiscali agli enti interessati.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per il contributo straordinario al comune di Ponza con legge regionale n 54 del 18 luglio 1979 e non erogato.

Art. 14.

A partire dall'anno finanziario 1980, il contributo annuo nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio della bonifica pontina, previsto dalla legge 22 dicembre 1977, n. 49, è elevato a lire 650 milioni.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, è consentita a carico dei capitoli di bilancio regionale 1980-82 07853, 16131, 16271, 16501, 17101 e 18251, l'assunzione di impegni contabili con imputazione all'esercizio finanziario 1981 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui pluriennali che saranno concessi dagli istituti mutuanti nel corso dell'anno 1980, nell'ambito del programma approvato con gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 luglio 1979, n. 53, confermati ed integrati con l'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8.

Art. 16.

In relazione alla progressiva attivazione delle unità sanitarie locali, i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 10, in materia di fi-

nanziamento delle spese in conto capitale possono essere adottati per l'anno 1980, previa presentazione della richiesta di finanziamento di cui al secondo comma dello stesso art. 8 della legge regionale n. 10 del 1980 da parte degli enti che esercitano le funzioni sanitarie ed ospedaliere, in luogo delle unità sanitarie locali.

Art. 17.

I fondi di cui al punto n. 2 del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82, accreditati alle comunità montane in appositi conti correnti fruttiferi accesi presso la tesoreria regionale e intestati ai presidenti delle comunità montane medesime, sono trasferiti, in deroga a quanto stabilito al terzo comma del medesimo art. 8 della legge regionale n. 82 del 1979, alle tesorerie delle comunità montane.

Il prelievo delle somme come sopra versate alle tesorerie delle comunità montane potrà essere disposto soltanto a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi, cui si provvederà con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Agli effetti dei prelevamenti di cui al precedente comma l'assessore regionale al bilancio e alla programmazione provvederà a comunicare alle comunità montane ed alle rispettive tesorerie l'avvenuto perfezionamento delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 *giugno* 1980, *salvo il rinvio dell'art.* 8 *comunicato dal Governo.*

(*Omissis*).

(10583)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 49.

Istituzione di un centro cinematografico-audiovisivo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità all'art. 45 dello statuto regionale ed ai principi contenuti nell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 sulle attività di promozione culturale, è istituito presso l'assessorato regionale alla cultura, nell'ambito dell'ufficio promozione culturale e dello spettacolo, previsto dalla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, il centro cinematografico-audiovisivo regionale, con funzioni di servizio a favore degli enti locali e delle forze culturali per promuovere la diffusione e la conoscenza critica del patrimonio audiovisivo e iniziative di ricerca e di studio nell'ambito del settore.

Il servizio fa riferimento a strutture pubbliche e private — in particolare alle scuole, alle biblioteche e agli spazi gestiti da cooperative e dell'associazionismo culturale — in rapporto con i distretti scolastici, i consigli scolastici provinciali, i centri culturali e gli organi consultivi locali.

Art. 2.

L'attività di cui al precedente art. 1, si svolge mediante l'acquisizione, la conservazione e l'uso di materiali audiovisivi, la realizzazione di materiali critici e di promozione, l'organizzazione di ricerche, seminari, rassegne, mostre, convegni e iniziative varie di carattere sperimentale in collaborazione con gli enti locali e le forze culturali.

Il centro promuove ed organizza inoltre il circuito cinematografico regionale.

Per adempiere a queste finalità, il centro è dotato delle attrezzature tecniche necessarie, di una biblioteca e di una emeroteca specializzate nel settore, di una discoteca-nastroteca. Inoltre il centro si avvarrà dell'apporto tecnico-professionale del C.R.F.P. - Centro regionale di formazione professionale, di via Maresciallo Caviglia.

Art. 3.

Il centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti quei materiali utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

A tale scopo la giunta regionale può acquisire:

i diritti di proprietà di opere cinematografiche e audiovisive in accordo con gli aventi diritto;

copie di quei materiali i cui diritti di sfruttamento siano cessati secondo i termini delle vigenti leggi;

materiale fotografico e audiovisivo ricavato dalla produzione documentaristica e scientifica del passato e del presente e da quella amatoriale artistica e didattica.

Art. 4.

Le opere cinematografiche ed audiovisive possono essere acquisite e riprodotte in tutti i formati, sia per quanto riguarda le pellicole che i nastri magnetici.

Art. 5.

Il centro regionale non persegue fini di lucro e concede l'utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui dispone ai soggetti indicati nell'art. 1 della presente legge.

Il costo dell'eventuale uso delle pellicole e dei nastri magnetici non deve superare quello di usura e di trasporto dei medesimi.

Art. 6.

Per le attività del centro la giunta regionale può stipulare accordi con istituzioni, enti, aziende, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, con le biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale, per l'acquisizione di copie, lo scambio di materiali e per attività comuni di promozione, produzione e diffusione.

Art. 7.

La Regione favorisce lo sviluppo di cineteche specializzate private prevedendo l'assegnazione di contributi per programmi concordati di iniziative

I contributi vengono erogati nell'ambito dei programmi annuali del centro secondo modalità che la Giunta regionale definirà con propria deliberazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

I programmi di attività del centro vengono definiti sulla base delle proposte della commissione consultiva per il cinema, istituita con delibera della giunta regionale del 10 aprile 1979, n. 1308, e approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approverà il regolamento del centro cinematografico audiovisuale regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 130 milioni.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del cap. 423599 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979.

Art. 10.

La spesa di lire 130 milioni, autorizzata dal precedente articolo 9, sarà iscritta in termini di competenza e di cassa, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 (cod. prog. 0700, tit. I,

sez. 06, cat. 4), con la seguente denominazione: « Spese relative alla gestione ed al funzionamento del centro cinematografico e audiovisivo regionale ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 50.

Attuazione di una campagna straordinaria di valorizzazione e commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio nell'ambito dei programmi globali per lo sviluppo dell'agricoltura ed in particolare della zootecnia e in armonia con il regolamento C.E.E. - Comunità economica europea. n. 559/76 promuove nel corso dell'anno 1980 una campagna straordinaria di commercializzazione e di valorizzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio.

Art. 2.

La campagna straordinaria di commercializzazione e valorizzazione del latte alimentare deve tendere all'introduzione di nuove tecniche di promozione e vendita del latte alimentare, alla creazione di un rapporto tra programmazione, produzione, trasformazione e consumo, alla educazione del consumatore e all'aumento del consumo pro-capite del prodotto.

Art. 3.

La regione Lazio stanzia per lo sviluppo della campagna straordinaria di commercializzazione del latte per l'anno 1980 un contributo di lire 1000 milioni.

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione del contributo di cui all'art. 3, dovrà essere presentato alla regione Lazio - assessorato agricoltura e foreste, un dettagliato programma di operatività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte delle centrali pubbliche e private e delle cooperative che svolgono attività nello specifico comparto del latte alimentare, purchè tali organismi si approvvigionino di latte presso le aziende produttrici del Lazio.

Art. 5.

La giunta regionale esaminati i programmi presentati dai beneficiari di cui al precedente art. 4, su proposta dell'assessorato all'agricoltura e foreste, cui è demandato il controllo delle attività indicate nell'art. 1, provvederà con proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare agricoltura, alla concessione e alla liquidazione del contributo sulla base della dimostrata quantità di latte ritirata da ciascun organismo presso le aziende produttrici del Lazio nell'anno 1980.

Per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1000 milioni.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di lire 1000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 01313 (contributi a favore della foraggicoltura, art. 14, legge regionale n. 69 del 1979) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980 ed iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, al cap. 01323 che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: « Contributo per lo svolgimento di una campagna straordinaria di commercializzazione e di valorizzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio ».

Le suddette variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1980 sono riportate nell'area progettuale « Sviluppo dell'agricoltura », codice 0100, del bilancio pluriennale 1980-82.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 *giugno* 1980.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente la determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, è integrato dai seguenti commi:

« A far data dal 1° gennaio 1978 le norme del presente articolo si applicano anche ai consiglieri regionali che cessino dalla carica per dimissioni od altre cause di incompatibilità nei limiti del periodo di esercizio del mandato consiliare.

Al consigliere regionale al quale sia già stato corrisposto il premio di reinserimento sulla base di norme precedentemente in vigore, qualora riassuma la carica consiliare per un periodo non inferiore ad un anno nel corso della successiva legislatura, è liquidata la differenza fra la nuova misura del premio spettante e l'importo lordo precedentemente corrisposto.

Il premio di reinserimento non può essere comunque liquidato per un periodo superiore a dieci anni e per non più di una volta.

In caso di decesso di un consigliere regionale nel corso della legislatura viene corrisposto, a carico del fondo, un contributo di solidarietà ai beneficiari testamentari; in mancanza al coniuge od, in subordine, ai figli od ai genitori; l'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973, ne stabilirà la misura che comunque non potrà superare l'importo di una mensilità per ogni annualità di carica.

Nei casi di urgenza il premio di reinserimento ed il contributo di solidarietà sono liquidati agli aventi diritto, subito dopo la cessazione dalla carica dei consiglieri interessati, con provvedimento deliberativo del presidente del consiglio regionale adottato con i poteri del comitato di amministrazione del fondo di solidarietà e salvo successiva ratifica da parte dello stesso comitato.

Nell'eventualità che le disponibilità del fondo risultino insufficienti per operare la liquidazione di cui ai commi precedenti, il fondo sarà integrato, nella misura strettamente necessaria, della somma occorrente, mediante anticipazione da parte del fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lazio. Tale anticipazione sarà restituita dal fondo di solidarietà mediante storno delle relative ritenute mensili operate sulle indennità consiliari.

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 è così sostituita: «Il rimborso forfettario mensile per spese connesse alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo della residenza e la sede effettiva del Consiglio regionale è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1980, nella seguente misura:

L. 130.000 fino a 30 chilometri

L. 170.000 fino a 50 chilometri

L. 220.000 fino a 100 chilometri

L. 260.000 oltre i 100 chilometri.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 sono abrogati.

L'anzianità dei consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura regionale e rieletti nella seconda, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 ed 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 decorre dal mese di giugno 1970 o dal momento della effettiva assunzione in carica; a partire da tali date e fino al 30 giugno 1975 gli stessi consiglieri sono tenuti a versare al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà un contributo pari rispettivamente al cinque per cento ed al tre per cento dell'indennità mensile lorda percepita ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

L'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973, delibererà sulle modalità di recupero degli arretrati di cui al comma precedente.

Ai fini di quanto previsto dalla predetta lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e ai fini di questo articolo per sede del consiglio regionale s'intende quella effettiva.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'art. 2 della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dal cap. 25001 «Spesa per le indennità consiliari e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 giugno 1980.

(10584)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, concernente disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali in materia di ricettività turistico-alberghiera e strutture complementari, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 4 aprile 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 30 luglio 1980, all'art. 7, fra il sesto e il settimo comma, inserire il seguente comma: «... L'associazione intercomunale provvede a dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai comuni e, ove occorra, agli istituti di credito prescelti per il finanziamento».

(10087)

REGIONE VENETO

Avvisi di rettifica

Nella legge regionale 31 maggio 1980, n. 79, concernente modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, recante disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 36 del 5 giugno 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nell'ultimo comma dell'art. 4, lettera *a*), dove è scritto: «... comprese nell'elenco di cui al presente articolo,...», leggasi: «... *non* comprese nell'elenco di cui al presente articolo,...»

nella prima riga dell'art. 14, dove è scritto: «All'art. *22*...», leggasi: «All'art. *27*...».

Nella legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, concernente norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 38 dell'11 giugno 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980, il testo del secondo comma dell'art. 34 deve intendersi ivi soppresso e letto invece all'inizio dell'art. 36.

(10758)

REGIONE UMBRIA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 17 maggio 1980, n. 43, concernente prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 33 del 22 maggio 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1980, all'art. 11, terzo comma, e all'art. 12, primo comma, ove è scritto «decreto-legge 30 dicembre 1979, n. *633*», leggasi «decreto-legge 30 dicembre 1979, n. *663*».

(8654)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803430)